

# **Statuto "AMICI DI' PIAZZA GRANDE"**

## **TITOLO I**

### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Art. 1** - E' costituita ai sensi del decreto legislativo del 4 dicembre 1997 n.460, con sede in Bologna via Corazza 7/8 l'associazione denominata " AMICI di PIAZZA GRANDE ONLUS".

L'associazione assume nella propria denominazione l'acronimo ONLUS (Organizzazione non lucrativa di utilità sociale) che ne costituisce segno distintivo.

Potranno essere istituite, in Italia o all'estero, sedi secondarie, filiali, sezioni e quant'altro occorra per il conseguimento degli scopi dell'associazione.

La durata dell'associazione è illimitata.

## **TITOLO II**

### **SCOPO - OGGETTO**

**Art. 2** - L'associazione non ha scopi di lucro, è basata su principi democratici, solidaristici e di aggregazione sociale a favore dei senza fissa dimora e persone con forte svantaggio sociale con significativa presenza degli stessi nell'Associazione, svolgendo attività nel settore di beneficenza anche nei confronti dei propri associati quando si tratti di persone con forte svantaggio sociale.

**Art. 3** - Per il conseguimento degli scopi anzidetti potrà promuovere, organizzare e gestire attività principalmente riguardanti il settore beneficenza, dell'assistenza sociale tutela dei diritti civili, e valorizzazione della natura e dell'ambiente.

È fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate potendo tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

L'associazione ha lo scopo di intervenire per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con forte svantaggio sociale e intende dare voce e visibilità ai problemi concreti delle persone senza fissa dimora a partire da una presa di parola di chi vive questa situazione, con la volontà di cambiare tutte quelle condizioni

che trasformano cittadini in una condizione materiale di indigenza e di difficoltà in uno stigma sociale.

La linea dell'Associazione si riconosce nella cultura dei diritti e della solidarietà tra le diverse persone, culture, esperienze di vita, contro ogni forma di emarginazione e di razzismo per una società più umana equa e democratica.

L'associazione si farà carico di promuovere, organizzare, gestire iniziative di rappresentanza e tutela dei cittadini senza fissa dimora a partire dai diritti fondamentali alla salute, al nutrirsi, ad una dimora, al lavoro, al reinserimento sociale ed alla formazione.

Stimolare un maggiore e soprattutto più qualificato e coordinato impegno degli enti locali e delle strutture pubbliche e private allo scopo di rendere sempre più efficaci le risposte alle domande e nel contempo favorire l'integrazione e la nascita di nuove risorse per le persone con forte svantaggio sociale.

Promuovere e partecipare ai progetti di intervento anche in convenzione con enti pubblici e privati sui temi del disagio sociale e urbano e rivolti alle figure sociali con problemi di emarginazione grave.

Collaborare con tutte le realtà sociali presenti nel territorio allo scopo di allargare la comprensione del disagio dei senza fissa dimora e nel contempo contribuire ad affrontare e superare le cause che stanno alla base dei processi di emarginazione che coinvolgono un numero sempre maggiore di cittadini.

Promuovere la nascita di associazioni come la nostra in altre città d'Italia.

### TITOLO III

#### SOCI

**Art. 4** - Il numero dei soci è illimitato ed hanno tutti gli stessi diritti e doveri.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e gli Enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I soci compongono, con facoltà di voto deliberativo secondo il principio di democraticità, l'Assemblea.

**Art. 5** - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio Direttivo domanda scritta, impegnandosi di attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate

dagli organi dell'Associazione.

**Art.6** - I soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività, fisso indipendentemente dalla data di richiesta o di ammissione a socio e valido fino alla fine dell'anno solare in corso.

Tale quota sarà determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e dovrà essere versata entro i tempi stabiliti sempre dal medesimo Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili ad eccezione del trasferimento a causa di morte.

#### **TITOLO IV**

##### **RECESSO – ESCLUSIONE**

**Art. 7** - La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

**Art. 8** - L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'Associazione; che si renda moroso nel versamento del contributo annuale;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- c) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, dell'Associazione.
- d) L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

**Art. 9** - Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera.

#### **TITOLO V**

##### **FONDO COMUNE/ ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 10** - Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi e liberalità che pervenissero all'associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione. Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.

Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- a) delle quote e contributi degli associati
- b) i legati, le eredità, le donazioni
- c) i contributi dello Stato, di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari
- d) eventuali contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- e) erogazioni liberali degli associati e di terzi
- f) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo.

Il fondo comune ed i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali, non sono mai ripartibili, anche in modo indiretto (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge) fra i soci, durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

#### **ESERCIZIO SOCIALE**

**Art. 11** - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio che deve essere approvato dalla Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

#### **TITOLO VI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 12** - Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti ( se eletto)
- e) Il Collegio dei Garanti (se eletto)

#### **ASSEMBLEE**

**Art. 13** - Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale almeno

otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, oppure inviata via lettera, via fax o via e-mail.

**Art. 14 - L'Assemblea ordinaria:**

- 1) Approva il bilancio consuntivo;
- 2) Procedo alla nomina delle cariche sociali;
- 3) Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- 4) Approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, e inoltre quante volte se ne ravvisi la necessità o quando sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

**Art. 15 -** In prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale.

E' ammessa una delega per ogni socio.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

**Art. 16 -** L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

In caso di assemblea straordinaria per modifica dello statuto occorrono la presenza di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati con diritto di voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di assemblea straordinaria per scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno  $\frac{1}{4}$  degli associati con diritto di voto.

**Art. 17** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dalla assemblea stessa.

La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 18** – Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 21 membri scelti fra gli associati.

I componenti del Consiglio restano in carica fino a un anno e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il/o i Vice Presidenti e potrà eleggere il Direttore generale, il Segretario, Tesoriere / Cassiere, Responsabili di settore/servizio o di funzioni specifiche, ecc.

Le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo sono del tutto gratuite, ad esclusione dei rimborsi delle spese sostenute nell'interesse dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei membri, con arrotondamento all'unità superiore. La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza, o via fax o via e-mail.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) Curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) Redigere il bilancio consuntivo;
- c) Compila i regolamenti interni;
- d) Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alla attività sociale;
- e) Deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- f) Nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita

g) della Associazione.

h) Compire tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione

Il Comitato Direttivo ha la facoltà di nominare Consigli scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività dell'Associazione, stabilendone mansioni e ambiti di intervento.

**Art. 19** – Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un consigliere, l'Assemblea provvede tempestivamente a sostituirlo con un altro associato, che resterà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo e che potrà essere riconfermato.

Qualora venisse meno la maggioranza dei consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto.

La funzione di consigliere è svolta gratuitamente, salvo il rimborso delle spese sostenute, adeguatamente documentate ed autorizzate o ratificate dal Consiglio Direttivo.

#### PRESIDENTE

**Art. 20** – Il Consiglio Direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente ed il/o i Vice Presidenti, che durano in carica un anno e possono essere riconfermati.

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente più anziano di età.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, il Consiglio Direttivo è convocato dal Vice Presidente più anziano di età, al fine di eleggere un nuovo Presidente che rimarrà in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati curando l'esecuzione delle relative deliberazioni ed adottando, nei casi d'urgenza, ogni provvedimento opportuno che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino

all'elezione del nuovo Presidente, il Vice Presidente più anziano di età.

#### PRESIDENTE ONORARIO

**Art. 21** - Il Presidente Onorario è nominato dall'Assemblea, anche fra i non soci, su proposta del Consiglio Direttivo, fra le personalità di rilievo che con la loro opera hanno contribuito e contribuiscono in modo significativo al perseguimento degli scopi sociali o che si siano distinti nel campo delle opere sociali, culturali ed umanitarie.

Partecipa di diritto alle assemblee e alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

#### TITOLO VII

#### IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

**Art. 22** - Il Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

Dura in carica un anno ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità, la cassa e l'inventario dei beni mobili ed immobili, di esaminare e di controllare il bilancio consuntivo, di redigere la relazione di presentazione dei bilanci all'Assemblea, di controllare la corretta applicazione delle leggi e dei deliberati.

Nel caso venga a mancare, per qualsiasi motivo, il membro effettivo subentrerà il supplente più anziano di età. Nel caso venga a mancare il presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, dopo aver nominato il membro effettivo mancante come sopra, assumerà tale carica il membro più anziano d'età.

Le riunioni collegiali così come le verifiche, debbono essere verbalizzate e trascritte nel libro dei verbali dei Revisore dei Conti che deve essere custodito a cura del Collegio stesso.

Il Collegio dei Revisori dei Conti convoca il Consiglio Direttivo su questioni di sua competenza.

#### COLLEGIO DEI GARANTI

**Art. 23** - Il Collegio dei Garanti, se eletto, ha il compito di esaminare tutte le controversie tra i soci, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure.

Vigila sulla corretta osservanza da parte dei soci e degli organi dell'Associazione delle norme dello statuto,



sulla applicazione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Il collegio può intervenire alle riunioni del Comitato direttivo senza diritto di voto; può con richiesta scritta convocarlo per sottoporgli questioni che riguardano il buon andamento dell'Associazione.

Il collegio può richiedere la convocazione dell'Assemblea dei soci come stabilito nell'art.14.

Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata. Il collegio riferisce annualmente all'assemblea con relazioni scritte e firmate.

Il collegio dei garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea.

Esso elegge nel suo seno il presidente.

Il Collegio dura in carica un anno ed è rieleggibile.

## **TITOLO VIII SCIoglimento**

**Art. 24** - In caso di scioglimento della Associazione, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione. Nominerà uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci determinandone i poteri.

Il patrimonio dell'associazione verrà devoluto, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

## **TITOLO IX CLAUSOLA ARBITRALE E NORME FINALI**

**Art. 25** – Ogni eventuale controversia comunque relativa ai presenti patti sociali (comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità) che non fosse possibile comporre direttamente fra le parti in via bonaria definizione, sarà sottoposta ad un Collegio di tre arbitri, purché riguardino cause attinenti al rapporto sociale non riservate per legge alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria.

Ciascuna parte designerà un arbitro ed i due arbitri così nominati designeranno congiuntamente il terzo.

A questi effetti la parte che desidera sottoporre la controversia ad arbitrato ne informerà l'altra con una comunicazione contenente anche il nome dell'arbitro designato.

Nel caso che l'altra parte non proceda alla designazione del suo arbitro entro i 15 (quindici) giorni successivi o nel caso che gli arbitri non procedano a designare il terzo arbitro entro 15 (quindici) giorni dalla designazione del secondo di essi, le designazioni saranno effettuate dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'associazione ad istanza della parte più diligente.

La stessa procedura sarà applicata nel caso in cui uno degli arbitri rassegni il suo mandato o comunque non possa continuare nel suo ufficio.

Gli arbitri, quali amichevoli compositori e mandatari a transigere decideranno secondo equità e senza formalità di procedura, salvo beninteso il rispetto del contraddittorio e la relativa decisione, anche se resa e sottoscritta a maggioranza, costituirà stipulazione vincolante e definitiva delle parti secondo le regole dell'arbitrato libero.

Il Collegio arbitrale, che determinerà anche i costi dell'arbitrato e la relativa attribuzione, comunicherà la sua decisione alle parti entro 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Collegio medesimo sarà completato, salvo proroga richiesta da entrambe le parti o disposta dal Collegio stesso per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta).

Fermo resta l'impegno delle parti a dare immediata e spontanea esecuzione alla decisione arbitrale.

**Art. 26** – Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Bologna, 22 febbraio 2010